



Unione Europea



Regione Calabria  
Assessorato Istruzione,  
Alta Formazione e Ricerca



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



CTSH per la provincia di Cosenza  
Istituto Tecnico Commerciale Statale  
"Vincenzo Cosentino"  
Rende (CS)

# CTSH PROVINCIA DI COSENZA

Centro Territoriale di Supporto per l'Handicap

***Vademecum per l'integrazione***

***Guida per le famiglie***

# OPPORTUNITÀ PER L'INTEGRAZIONE

**PROGETTO E COORDINAMENTO:**

**CTSH DELLA PROVINCIA DI COSENZA**

**REALIZZAZIONE:**

**AVV. IDA MENDICINO - PROF. PIETRO BASILE**

*Il presente vademecum è di proprietà del CTSH per la provincia di Cosenza. Nella sua versione digitale ne è autorizzata la stampa e la diffusione a condizione di citarne la fonte e gli autori; non è permessa alcuna modifica.*

*Il vademecum è aggiornato periodicamente e pubblicato contestualmente sul portale telematico Handitecno Calabria. La presente versione è aggiornata al 30 settembre 2009 e include i riferimenti alle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" pubblicate del MIUR il 4.08.2009.*

*Per un'agevole consultazione del vademecum nel suo formato digitale, i riferimenti alla normativa (norme, regolamenti, leggi, linee guida, ecc.) sono riportati in carattere rosso, mentre in grassetto nero sono evidenziate parole e concetti chiave, termini di riferimento, note di richiamo; nelle successive versioni saranno presenti collegamenti ipertestuali, link a pagine web, allegati di documentazione*

# INDICE

## INTRODUZIONE

### PRIMA PARTE SCUOLA E DISABILITÀ

<b>Capitolo 1: ADEMPIMENTI</b> .....	2
1.1. Iscrizione a scuola.....	2
1.2. Documentazione.....	2
1.2.1. Certificazione/Attestazione.....	2
1.2.2. Diagnosi Funzionale (DF) sulla base della classificazione ICF.....	3
1.2.3. Profilo Dinamico Funzionale (PDF).....	5
1.2.4. Piano Educativo Individualizzato (PEI).....	5
1.2.5. Piano di Studio Personalizzato (PSP).....	6
1.3. Tutela della Privacy.....	7
<b>Capitolo 2: VALUTAZIONI ED ESAMI</b> .....	9
2.1. Valutazione Ordinaria dei Consigli di Classe.....	9
2.2. Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d'istruzione (Ex Licenza Media). 9	
2.3. Valutazione Ordinaria e Differenziata nella Scuola Secondaria di 2° Gr. (ex Scuola Superiore).....	11
2.4. Esami Finali di Stato.....	12
2.4.1. Modalità di svolgimento.....	12
<b>Capitolo 3: FIGURE RESPONSABILI DELL'INTEGRAZIONE</b> .....	14
3.1. Gruppi di lavoro.....	14
3.1.1. GLH Operativo.....	14
3.1.2. GLH d'Istituto.....	14
3.2. Il Dirigente scolastico.....	15
3.3. Personale.....	16
3.3.1. L'Insegnante di Sostegno.....	16
3.3.2. Gli Insegnanti curricolari.....	17
3.2.2.1. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti.....	17

3.2.2.2. La programmazione.....	18
3.3.3. L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione .....	18
3.3.4. Il Collaboratore Scolastico e l'assistenza materiale .....	19

## Capitolo 4: AZIONI SCOLASTICHE PER L'INTEGRAZIONE ..... 20

4.1. Piano dell'Offerta Formativa (POF) .....	20
4.2. Individuazione dell'Équipe Pedagogica .....	20
4.3. Continuità .....	21
4.4. Numero degli alunni per classe .....	22
4.5. Somministrazione di farmaci .....	23
4.6. Istruzione domiciliare .....	23
4.7. Gite scolastiche .....	23
4.8. Trasporti .....	24
4.9. Ausili, sussidi e arredi .....	25
4.9.1. Tecnologie per le disabilità - Ausili informatici .....	25
4.10. Barriere architettoniche .....	27
4.11. Lo sport a scuola per i disabili .....	27
4.12. Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap.....	28
4.12.1. Istituzione e finalità dei CTSH .....	28
4.12.2. Attività del CTSH per la provincia di Cosenza .....	29
4.12.3. Sede e contatti del CTSH per la provincia di Cosenza.....	30

## Capitolo 5:..... OPPORTUNITÀ OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, 21

5.1. Il progetto di vita.....	31
5.2. CFP: Centri di Formazione Professionale .....	31
5.3. Percorsi Misti.....	32
5.4. Corsi Sperimentali Integrati di Istruzione e Formazione.....	33
5.5. Università .....	33

## Capitolo 6: RISORSE PUBBLICHE E DEL TERZO SETTORE ..... 36

6.1. Strutture e Organizzazioni per le disabilità.....	36
6.2. Associazioni per le disabilità.....	38

## Capitolo 7: RISORSE WEB PER LE DISABILITÀ ..... 40

7.1. Siti a carattere generale.....	40
7.2. Siti su ausili e risorse tecnologiche.....	41
7.3. Siti su disabilità specifiche.....	41
7.4. Siti di Enti, Istituti, Associazioni.....	42

# INTRODUZIONE

*Il CTSH di Cosenza (Centro Territoriale di Supporto per l'Handicap per la provincia di Cosenza), istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (Decreto del Direttore Generale, prot. 14404/P del 25.07.06) nell'ambito del Progetto Nazionale del MIUR denominato "Nuove Tecnologie e Disabilità", ha ritenuto opportuno predisporre una Guida rivolta ai genitori di figli con bisogni educativi speciali e a tutti coloro che a vario titolo si occupano di integrazione scolastica. La redazione della guida è parte delle attività condotte dal CTSH di Cosenza nell'ambito delle attività del Programma di Intervento 2008-2010 della Regione Calabria per l'Integrazione scolastica degli Alunni disabili - Azione 2: Potenziamento e Sostegno dei Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap.*

*Questo "manuale" vuole essere un primo strumento di informazione e orientamento, sintetico ma il più possibile completo, sulle opportunità che la scuola e il territorio offrono a questi genitori cosiddetti "speciali" o "specializzati" perché spesso chiamati ad assolvere ad un compito educativo particolarmente difficile e impegnativo.*

*Nella prima parte, dedicata all'integrazione scolastica, ampio spazio è dedicato agli adempimenti amministrativi, alla documentazione di riferimento, alle diverse modalità di valutazione degli esiti scolastici, alle figure professionali coinvolte in ambito scolastico negli interventi per l'integrazione, alle azioni e alle risorse messe in campo dalla scuola a supporto dell'integrazione. Nella seconda parte sono fornite utili indicazioni sulle risorse pubbliche e del terzo settore presenti nel territorio, ed è data una ricca sitografia indispensabile per poter facilmente accedere a moltissime risorse e informazioni.*

*Con l'auspicio che questa Guida, nella sua voluta semplicità e immediatezza, possa essere un utile strumento di orientamento e semplificazione, mi sia consentito esprimere un particolare apprezzamento ai collaboratori del CTSH che ne hanno permesso la realizzazione.*

*Enrico Bertini  
Coordinatore CTSH di Cosenza*

*Rende (CS), 30 settembre 2009*

# PRIMA PARTE

## SCUOLA E DISABILITÀ

“La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo.

Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.

*(MIUR "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", 4.08.2009)*

# CAPITOLO 1

## ADEMPIMENTI

### 1.1. ISCRIZIONE A SCUOLA

Al momento dell'iscrizione, la famiglia deve rivolgersi alla scuola competente per territorio o ad altra scuola di sua scelta. Nella fase di scelta della scuola cui iscrivere il proprio figlio, il genitore dovrà accertarsi della presenza dei requisiti favorevoli a un'adeguata integrazione scolastica; a questo fine egli dovrà tener conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio, prendere contatto con i Capi d'Istituto delle varie scuole, prendere visione del **POF** (Piano dell'Offerta Formativa) delle scuole (eventualmente chiederne copia) e verificare se in questo documento programmatico sono espressi:

- gli interventi della scuola per un'adeguata accoglienza;
- le iniziative che facilitino l'integrazione;
- i contatti e le collaborazioni tra la scuola e gli altri operatori culturali, sociali e del tempo libero presenti nel territorio;
- le attività del GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) e del GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo).

La famiglia deve provvedere all'iscrizione del proprio figlio nei termini stabiliti, presentando alla scuola, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la **Certificazione di Handicap** e la **Diagnosi Funzionale** rilasciate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL del territorio di residenza.

Rispettare i termini e le scadenze previste per le iscrizioni scolastiche è di fondamentale importanza per attivare tutte le procedure necessarie alla formazione delle classi e all'individuazione delle necessità di sostegno e di assistenza.

E' importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità concernenti: **trasporti, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, somministrazione di farmaci in orario scolastico**, altro.

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap **non possono essere rifiutate** (L.104/92, art. 12, comma 4).

Qualora si abbia un numero d'iscrizioni eccedente la capacità ricettiva dell'Istituto, deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con handicap e a quelli in situazione di gravità.

### 1.2. DOCUMENTAZIONE

#### 1.2.1. Certificazione/Attestazione

Per la prima iscrizione all'inizio del percorso scolastico (Scuola dell'Infanzia o Scuola Primaria se non si è frequentata la Scuola dell'Infanzia) il bambino con disabilità ha bisogno dell'attestato d'alunno in situazione di handicap che **resterà valido per tutto il percorso scolastico**, salvo

i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità (D.P.C.M. 185/06; Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 2; L. 104/92, art. 12, comma 5).

Il D.P.C.M. n° 185/06 ribadisce che tale certificazione riguarda solo casi di alunni con **"minorazioni stabilizzate o progressive"**. Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all'Insegnante di Sostegno.

Se il bambino è stato certificato già dall'ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia (ad es., i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica), tale certificazione è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica (Conferenza Stato-Regioni del 20/03/08, art. 2, comma 1).

Il primo atto formale, dunque, che è richiesto alla famiglia per usufruire di tutti i servizi per la disabilità è quello della Certificazione.

La richiesta di Certificazione al Distretto Socio-Sanitario competente può essere presentata da parte della famiglia sia al momento della prima iscrizione a scuola sia durante il percorso scolastico qualora se ne presenti la necessità.

**La famiglia** è la sola a poter avviare la richiesta di riconoscimento della situazione di handicap del proprio figlio e può decidere di non avvalersi più della Certificazione nel passaggio da una classe a quella successiva, qualora lo ritenga opportuno.

## 1.2.2. Diagnosi Funzionale (DF) sulla base della classificazione ICF

Il documento è redatto dall'**Équipe multidisciplinare** dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di riferimento, composta dal neuropsichiatra infantile, dallo psicologo dell'età evolutiva, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL; tale équipe dovrebbe essere affiancata da un esperto in didattica speciale (insegnante specializzato per il sostegno) nominato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) e da un operatore sociale del Piano di zona.

In ogni caso "la Diagnosi Funzionale è sempre redatta dall'Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia" (Conferenza Stato-Regioni, art. 2 comma 2).

La Diagnosi Funzionale (DF) deve essere redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'**ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità)** e si articola nelle seguenti parti:

- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali e educativi e delle idonee strategie integrate d'intervento;
- individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale. (Conferenza Stato-Regioni del 20/03/08, art.2 comma 2).

"Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – **ICF**), raccomandandone l'uso negli Stati parti. L'**ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario", ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive**, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che **il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.**



Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.

Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "disabilità" come ad "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole".

**Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come "barriera", qualora ostacolino l'attività e la partecipazione della persona, o "facilitatori", nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione.**

L'ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale. E' dunque opportuno che il **personale scolastico coinvolto nel processo di integrazione** sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del **nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali** (MIUR "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", 4.08.2009)

Sempre sulla base della già citata Intesa Stato-Regioni la Diagnosi Funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale. La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la privacy.

Se l'équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi Funzionale in tempo utile per l'iscrizione, essa può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).

Il documento è **presentato, all'inizio dell'anno scolastico**, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto d'integrazione: **insegnanti** di classe e di sostegno, **operatori** dell'équipe, **genitori** dell'alunno in situazione di handicap.

In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l'alunno disabile.

La DF deve essere redatta entro 45 giorni dall'iscrizione ma, comunque, **non oltre il 30 luglio** dell'anno precedente (D.P.C.M. 185/06, art. 3, comma 1; L. 333/01, art. 4 commi 1 e 2; C.M. 363/94) a ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente, nonché in ogni momento se gli specialisti e gli altri operatori che hanno in carico terapeutico riabilitativo l'alunno ne ravvedano la necessità in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell'alunno.

Essa è **documento indispensabile al fine di poter accedere**, in relazione ai bisogni dell'alunno disabile, **agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno, necessari alla sua integrazione scolastica.**

La DF non si limita, dunque, ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma **indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale**; essa è uno strumento conoscitivo che partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto **mira a individuare l'insieme delle disabilità e delle capacità** (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso; essa costituisce, dunque, il necessario presupposto per la stesura

del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (PSP).

**Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere e attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile** (richiesta dell'Insegnante di Sostegno, delle risorse economiche per materiali, di eventuale mezzo trasporto, dell'Assistente all'autonomia e alla comunicazione, ecc.).

### 1.2.3. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Il Profilo Dinamico Funzionale "definisce la situazione di partenza e indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi e medi". Esso è redatto sulla base delle considerazioni e descrizioni del GLH operativo rispetto alla situazione di partenza dell'alunno, alle difficoltà e ai problemi, alle potenzialità che emergono nei momenti di apprendimento, di socializzazione e di sviluppo delle autonomie.

Sulla base dell'**art. 2 comma 2 dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008** il Profilo Dinamico Funzionale è stato assorbito nella Diagnosi funzionale.

### 1.2.4. Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Per ogni alunno con disabilità è redatto il PEI, a volte denominato PEP (Piano Educativo Personalizzato), al fine di individuare le proposte relative alle risorse necessarie: ore di sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, ecc. (**D.P.R. del 24.02.94 art. 5 comma 4**).

Si tratta di un documento nel quale sono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe e ciò coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora un progetto che non è solo didattico, ma è un vero e proprio **progetto globale di vita** in cui sono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in trimestri o quadrimestri), al termine del quale bisogna effettuare verifiche e apportare eventuali modifiche (**D.P.R. 24/2/94 art. 6; L.104/92; Conferenza Stato-Regioni 20.03.08 art. 3**).

Il **PEI** è discusso e redatto congiuntamente dal **GLHO**, e cioè dagli operatori dell'ASL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di classe) al completo, dai genitori affiancati da esperti loro referenti. **Tutti i soggetti richiamati devono firmare il PEI per approvazione.**

Nei passaggi da un ordine di scuola al successivo, ove non sia stata ancora individuata la classe alla quale assegnare l'alunno, il Dirigente Scolastico nominerà, al posto dell'équipe pedagogica, alcuni docenti del GLHI (Gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto) o alcuni docenti assegnatari delle funzioni strumentali.

Al fine di garantire la continuità educativa, nelle scuole successive alla Scuola dell'Infanzia, per la predisposizione del PEI deve essere presente almeno un docente della classe frequentata al momento dall'alunno di riferimento (**Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20.03.08 art. 3**).

**Il PEI è redatto preferibilmente a maggio dell'anno precedente e non oltre il 30 luglio.** Ciò al fine di richiedere le ore aggiuntive di sostegno entro giugno dell'anno scolastico precedente (D.P.C.M. 185/06 art.3). Il PEI è poi confermato nel successivo mese di settembre, ed è verificato ed eventualmente aggiornato in itinere "con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)" (D.P.R. del 24/02/94, art. 6, comma 1; Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3).

È importante sottolineare che il PEI non coincide con il solo progetto didattico (PSP) di competenza esclusiva dell'Équipe Pedagogica, poiché la sua stesura è affidata **collegialmente** agli operatori della ASL, della scuola e alla famiglia.

Il PEI va trasmesso, nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova scuola di frequenza.

L'accesso e l'eventuale copia del PEI come della DF e del PDF, oltre che alla competente ASL per fini d'istituto, è riservata ai genitori e ai docenti che hanno in carico l'alunno, con il vincolo della riservatezza.

**"Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.** Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione scolastica, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie. Da ciò, inoltre, l'importante previsione della loro verifica in itinere, affinché risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell'alunno.

**Sulla base del PEI**, i professionisti delle singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti personalizzati:

- il **progetto riabilitativo**, a cura dell'ASL (L. n. 833/78 art 26);
- il **progetto di socializzazione**, a cura degli **Enti Locali** (L. n. 328/00 art 14);
- il **Piano degli studi personalizzato**, a cura della **scuola** (D.M. 141/99, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09).

Il DPR 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap" individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del **Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui "vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione"**, come integrato e modificato dal DPCM n. 185/06.

(Linee guida 2009)

### 1.2.5. Piano di Studio Personalizzato (PSP)

Sulla base del PEI l'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di classe) predisporre per ciascun alunno un progetto didattico che la riforma Moratti definisce **Piano di Studio personalizzato (PSP)** (D.M. n° 331/98, art. 41; Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo; D.Lvo. 226/05 per il secondo ciclo).

Il GLHO, con il parere vincolante dei genitori, può scegliere fra tre tipi di percorsi didattici:

- percorso "Normale", cioè uguale a quello di tutti i compagni;
- percorso "Semplificato" o "per obiettivi minimi": il percorso si sostanzia nella riduzione o sostituzione di alcuni contenuti programmatici di alcune discipline (L.104/92 art. 16, comma 1), che, se superato positivamente, dà diritto al titolo legale di studio;
- percorso "Differenziato": il percorso ha contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.

Quanto agli effetti legali del percorso differenziato occorre distinguere tra gradi di scuola:

- **Scuola secondaria di primo grado (ex scuola Media)**  
Alla fine degli esami di licenza media, se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP sono stati raggiunti rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, è rilasciato il titolo legale di studio (L. 104/92, art. 16, commi 1 e 2; O.M. 90/2001; C.M. 32/2008; Corte Costituzionale intervenuta con la sentenza n. 215/87). (A tal proposito giova ricordare che la L. 326/84 all'art. 14 pone il divieto di annotare sul diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove diverse durante gli esami). In caso contrario è rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati. Tale titolo è comunque idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo purchè l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età.
- **Scuola secondaria di secondo grado (ex scuola Superiore)**  
Essendo previsti degli obiettivi specifici di apprendimento prefissati, il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.

"Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe delibera il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti" (O.M. 90/2001, art. 15, comma 4).

**Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intera Équipe Pedagogica e deve contenere per ogni disciplina:**

- gli obiettivi didattici che s'intendono realizzare;
- le strategie didattiche da seguire;
- i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Il PSP va predisposto annualmente dopo la formulazione del PEI (non oltre giugno dell'anno precedente) e confermato a settembre; le verifiche sono effettuate dall'Équipe Pedagogica trimestralmente o quadrimestralmente immediatamente dopo le verifiche del PEI.

## 1.3. TUTELA DELLA PRIVACY

Le notizie sulle disabilità degli alunni, le certificazioni mediche, sono "dati sensibili" (L.675/96 art.22; Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005); ciò comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy.

Il regolamento approvato con **D. Lvo n° 135/99** ha esplicitato in modo inequivocabile "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici.

Il Dirigente Scolastico, che è il "responsabile del trattamento", può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l'erogazione degli interventi necessari all'integrazione scolastica (**D.M. 305/2006 emanato in attuazione del Codice in materia di dati personali**).

Il Dirigente Scolastico **deve** comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri delle Équipe Pedagogiche e ai componenti del GLHO (**art. 12, comma 5, L. 104/92**) per la formulazione del PEI e del PSP.

Tutti i soggetti coinvolti possono solo prendere annotazioni ma non duplicare la Diagnosi Funzionale; in ogni caso, essi sono tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio la cui violazione è sanzionata a livello penale.

**I genitori hanno sempre diritto di avere copie, a proprie spese, del PEI e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del figlio.** (**L. 241/90, art. 22, comma 1, art. 25**)

## CAPITOLO 2

# VALUTAZIONI ED ESAMI

## 2.1. VALUTAZIONE ORDINARIA DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il criterio di valutazione utilizzato nella scuola è il medesimo per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o dal PEI e relativo PSP (Piano di Studi Personalizzato).

La valutazione per gli studenti con disabilità è dunque effettuata da tutti gli Insegnanti e non dal solo Insegnante di Sostegno ed è condotta sulla base del PEI (art.16, comma 1, della L. 104/92).

Sulla base del PSP occorre predisporre "prove d'esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali". (art. 16 comma 2 della L. 104/92).

La norma precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati "particolari criteri didattici" e dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (art. 16, comma 1, della L. 104/92).

**"La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I.**, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come **valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance**.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari". (Linee guida 2009)

## 2.2. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (EX LICENZA MEDIA)

Il D.L. 147/07 all'art. 4 ha reintrodotta il giudizio di ammissibilità all'esame conclusivo del primo ciclo, da parte del Consiglio di Classe che era stato sospeso con la C.M. 28/07.

L'O.M. 90/01 all'art. 11 recita che "Gli allievi in situazione di handicap sono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato", come indicato all'art. 318 del D.Lgs. 297/94.

Tali prove, estese anche alla nuova quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità con particolare attenzione ai livelli di apprendimento iniziali (art. 16, comma 2 L.104/92; art. 5 lettera b, C.M. 32/08).

È importante che sin dal primo anno il PEI, e conseguentemente il PSP, siano predisposti in maniera adeguata al fine del conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione (sulla base del progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, come previsto dall'art. 16, L.104/92).

Ove l'alunno non raggiunga gli obiettivi previsti nel PEI, e NEL relativo PSP, per il conseguimento del diploma conclusivo del Primo Ciclo, l'Équipe Pedagogica, in accordo con la famiglia e i servizi, può proporre il rilascio, a conclusione degli esami, di un Attestato di Credito Formativo (con la descrizione delle competenze acquisite).

Tale Attestato è titolo valido per iscriversi all'ordine di scuola successivo (purché il ragazzo non abbia compiuto i 18 anni - O.M. 90/01, art. 11 comma 12), ma non gli consentirà di conseguire il diploma di scuola secondaria o una qualifica professionale.

Ecco perché è di fondamentale importanza seguire un percorso che permetta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione.

Capita, con preoccupante frequenza, che nei Consigli di Classe delle ex scuole medie vi siano forti resistenze al rilascio del diploma di licenza media ai ragazzi con handicap intellettuale, con un PEI diverso da quello dei compagni: essi deliberano, inopportuno, di rilasciare l'attestato che comunque non impedisce l'iscrizione alle superiori, senza rendersi conto, con ciò, di arrecare grave pregiudizio al futuro inserimento lavorativo dei ragazzi.

Tali studenti, in situazione di gravità, sviluppano frequentemente delle attitudini, delle competenze operative, una manualità, tali da consentire il conseguimento di una qualifica professionale, sempre che i docenti del grado inferiore non abbiano colposamente ignorato la normativa de quo, e in ciò configurandosi, pertanto, future ipotesi risarcitorie a carico delle Istituzioni Scolastiche a causa del pregiudizio grave e irreparabile arrecato.

Grazie alla **programmazione personalizzata**, nelle Scuole Secondarie di Primo Grado, è possibile calibrare nel PEI gli obiettivi rispondenti alle potenzialità degli studenti con disabilità, ciò che consentirà, **raggiunti tali obiettivi**, il rilascio del **titolo di studio legalmente valido**.

La normativa di riferimento:

- La L. 104/92 prevede, all'art. 16 commi 1 e 2, che la valutazione degli apprendimenti nella scuola dell'obbligo, effettuata sulla base del PEI, deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento; la valutazione è dunque condotta sulla base di un percorso didattico predisposto fin dall'inizio della scuola media che, lo ribadiamo, deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dello studente. Così, anche, il T.U. (D.Lgs. n. 297/94) all'art. 318, comma 2.
- L'O.M. 65/98, richiamata dall'O.M. 128/99, all'art. 10, comma 11, stabilisce che "nel quadro delle finalità della scuola media, gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate"; esse devono essere coerenti con il percorso formativo svolto e devono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno (la norma è perfettamente in linea con l'art.13, comma 2, della 104/92 che ha modificato il D.M. del 1984 che vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero riconducibili agli obiettivi della scuola media).

L'O.M. prevede anche la possibilità di non ammissione agli esami poiché il Consiglio di Classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno finalizzato al rinforzo degli apprendimenti.

Ne consegue che, in presenza di progressi accertati (O.M. n. 90/2001; C.M. n. 32/2008), anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, il titolo di studio non può essere negato, poiché la Corte Costituzionale è intervenuta con la Sentenza n. 215/87 stabilendo che capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità.

Anche il ministero ha ulteriormente ribadito, in una propria nota, che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel mondo del lavoro di questi alunni, poiché essi saranno esclusi dalla partecipazione ai pubblici concorsi nonostante, proprio per i soggetti con maggiori difficoltà, sia stata approvata la L. 68/99 sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato" (poiché per i meno gravi sarebbe bastata la vecchia L. n. 482/68 sul collocamento obbligatorio basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali d'invalidità).

È infine da tener presente che la L. 326/84 all'art. 14 pone il **divieto di annotare** sul diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove diverse durante gli esami, ciò al fine di evitare inutili discriminazioni e l'altrettanto inutile stigma ufficiale poiché il diploma conseguito ha valore legale a tutti gli effetti.

## 2.3. VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE)

Per la scuola superiore, allo stato, sono possibili due modalità di valutazione:

- **Uguale a quella di tutti gli altri:** quando lo studente con disabilità segue la programmazione della classe, anche se con la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri (**percorso semplificato** o per obiettivi minimi L. 104/92 art. 16 comma 1);
- **Differenziata:** quando lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata (O.M. 90/2001).

Occorre precisare, a tal proposito, che la normativa (L. 1/07 e D.M. applicativi 42/07 e 80/07) che ha regolamentato i debiti formativi non si applica ai PEI che prevedono PSP differenziati.

L'O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 recita: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al **paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988**, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo differenziato (...). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle



abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, d'inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. (...)

Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove d'idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (...). Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'**art. 17, comma 4 dell'O.M. n. 29/01**".

## 2.4. ESAMI FINALI DI STATO

L'O.M. n. 22 del 20/02/2006, art. 17 oggi ripresa dall'art. 17 della O.M. n. 30/08 prevede che l'Équipe pedagogica (ex Consiglio di classe) deve preparare, entro il 15 maggio, una **relazione di presentazione** dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice contenente:

- la **descrizione del deficit e dell'handicap**;
- la **descrizione del percorso realizzato dall'alunno**; in essa sono specificate le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, le difficoltà incontrate, se e come le difficoltà sono state superate, se e per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, se sono stati svolti percorsi equipollenti, quali sono state le attività integrative di sostegno anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, quali le risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie, ecc.), nonché qualsiasi altra informazione che l'Équipe Pedagogica ritenga utile far pervenire alla commissione;
- l'**esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni**; concretamente sono specificate le tecnologie, gli strumenti, le modalità, i contenuti delle prove, nonché il tipo di assistenza di cui abbisogna lo studente per lo svolgimento delle prove.

La Commissione d'Esami, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti o, se ne ricorra il caso, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dall'Équipe Pedagogica, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Ove la Commissione decida in modo difforme da quanto richiesto dall'Équipe Pedagogica, essa deve motivare per iscritto la propria decisione (**O.M. n. 29 del 13/2/2001, art. 13 e 17**).

Affinché il candidato sia messo nelle migliori condizioni possibili bisogna prevedere l'assistenza dell'Insegnante di Sostegno, di norma lo stesso che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico (**O.M. n. 30/08 art. 17 comma 1**) il quale è designato dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe) e indicato nella relazione da presentare alla Commissione.

### 2.4.1. Modalità di svolgimento

L'O.M. n. 30/08, art. 17, comma 3 e il D.M. del 30/04/2008 e il D.M. n. 40/09 contemplano la possibilità di prevedere **tempi più lunghi** per la realizzazione delle prove d'esame ufficiali.

Il D.M. del 30/04/2008 consente lo svolgimento delle prove con **mezzi diversi di facilitazione**: ad esempio, computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc...

- **Prove Equipollenti e diploma**

Svolgere prove equipollenti significa che le prove ufficiali sono svolte **con modalità diverse**; ad esempio, si può sostituire il colloquio agli elaborati scritti, oppure un questionario a scelta multipla o da completare all'elaborato scritto o al colloquio, ecc... Le prove sono predisposte dalla Commissione d'Esame ed hanno contenuti culturali e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione ma ad essi equipollenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

È importante sottolineare che tali prove devono essere omogenee con il percorso svolto dal candidato e poter essere effettuate dal candidato con le stesse condizioni (stesse **modalità**, stessi **tempi** e stessa **assistenza**) utilizzate nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico (C.M. n. 163/83, D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1 e O.M. n. 30/08, art. 17, comma 1).

- **Prove differenziate e attestato**

In caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, l'attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo (O.M. n. 30/08, art. 17, comma 4).

- L'attestato deve essere preciso nei contenuti (C.M. n. 125 del 20/7/2001) al fine di essere funzionale al conseguimento di competenze che siano spendibili nel mondo del lavoro.

## CAPITOLO 3

# LE FIGURE RESPONSABILI DELL'INTEGRAZIONE

### 3.1. GRUPPI DI LAVORO

#### 3.1.1. GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo)

Il GLH Operativo è un gruppo di lavoro multidisciplinare (art. 12 comma 5 L.104/92) che, su convocazione del Dirigente Scolastico, previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli interventi per l'integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche extrascolastico) specifici per il singolo alunno.

Il GLHO è composto dall'Équipe Pedagogica (insegnanti curricolari e di sostegno, ex Consiglio di Classe), dagli operatori ASL (e/o dell'ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, dall'eventuale assistente per l'autonomia e la comunicazione e l'eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica incaricato dell'assistenza igienica, dai genitori dell'alunno e da un esperto di loro fiducia e/o dall'Associazione di cui fanno parte. (L. 53/03; L.104/92 art. 8 comma 1, lett. D)

Il Gruppo H in linea generale programma e verifica le specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche destinate all'alunno in situazione di handicap.

Compiti specifici del Gruppo H:

- predisporre il PEI, verificarne l'attuazione e l'efficacia (art.12 L104/92, commi 5 e 6; Atto di Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 art.4 e 5);
- valutare l'opportunità di assegnare all'alunno il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie),
- proporre eventuali modifiche all'erogazione del sostegno didattico.

Si riunisce **almeno due volte l'anno** per la **stesura, l'aggiornamento** e la **verifica del PEI** (art.14, L104/92).

In casi particolari un'ulteriore convocazione può essere richiesta da qualunque componente del gruppo.

#### 3.1.2. GLHI (Gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto)

Presso le scuole di ogni ordine e grado **il Dirigente Scolastico deve nominare il GLH d'Istituto che ha compiti di organizzazione e d'indirizzo.**

Il **GLHI** è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti degli insegnanti curricolari e di sostegno, dai rappresentanti degli Enti Locali (compresi gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni, dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari degli alunni con disabilità, oltre che da rappresentanti degli studenti solo per la scuola secondaria di secondo grado.

Il GLHI è organizzato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.

Si riunisce all'inizio dell'anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente Scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici.

Il **GLHI**, come previsto dall'**art. 15 comma 2 della L.104/92**, dalla **C.M. 262/88 – par. 2** e dal **D.M. 122/94**, ha i seguenti compiti:

- creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse;
- collaborare alle iniziative educative e integrative predisposte nel Piano Educativo (**L.104/92, art.15 comma 2**);
- costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti;
- analizzare la situazione complessiva dell'handicap nella scuola di competenza;
- analizzare le risorse umane e i materiali dell'Istituto al fine di predisporre interventi per l'integrazione;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale (**art. 14. comma 7 della L.104/92**);
- proporre ai Coordinatori dei Consigli di Classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento;
- produrre documenti inerenti l'integrazione scolastica;
- pubblicizzare le attività dell'Istituto e i materiali didattici prodotti.

Il GLH d'Istituto può avanzare delle proposte al Collegio dei Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF).

“Una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente all'alunno di “avere un futuro”, non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro deputati a tale fine per legge. **L'istituzione di tali Gruppi in ogni istituzione scolastica è obbligatoria, non dipendendo dalla discrezionalità dell'autonomia funzionale.** Per tale motivo il Dirigente Scolastico ha l'onere di intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché i Gruppi in questione vengano istituiti, individuando anche orari compatibili per la presenza di tutte le componenti chiamate a parteciparvi (**Linee guida 2009**).

## 3.2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

“Al **Dirigente scolastico** è richiesto di:

1. **promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola** (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento congiunti di cui all'art 14 comma 7 L.n. 104/92, **al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili “strumenti” operativo-concettuali** (per intervenire sul contesto e modificarlo);
2. **valorizzare progetti** che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
3. **guidare e coordinare** le azioni/iniziativa/attività connesse con **le procedure previste dalle norme di riferimento**: presidenza del GLH d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;
4. **indirizzare l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse** affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.;
5. **coinvolgere attivamente le famiglie** e garantire la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;

6. **curare il raccordo con le diverse realtà territoriali** (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);
7. **attivare specifiche azioni di orientamento** per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto;
8. **intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.** (Linee guida 2009)

## 3.3. PERSONALE

### 3.2.1. L'Insegnante di Sostegno

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d'ogni ordine e grado, inclusi i corsi serali (L. 517/77; L. 270/82; C.M. n. 262/88).

La sua attività deve essere rivolta all'intera classe nella quale è iscritto l'alunno in situazione di handicap.

Insieme agli altri docenti della classe egli identifica i bisogni educativi speciali dell'alunno e attraverso il Gruppo H ne propone e ne costruisce il Piano Educativo Individualizzato.

Il docente di sostegno ha anche il ruolo di **facilitatore della comunicazione e della relazione** tra i docenti, l'alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo d'integrazione (famiglia, personale ASL, educatori, mediatori, assistenti per l'autonomia e la comunicazione).

Egli partecipa, inoltre, alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe e dei Collegi dei Docenti.

**Non è legittimo** che l'insegnante di sostegno venga utilizzato per le sostituzioni nelle ore in cui è previsto che stia nelle sue classi con gli alunni con disabilità, (L. 289/02 art. 35, comma 7 prevede il pagamento degli insegnanti per il sostegno solo se assegnati ad alunni con disabilità ed alle loro classi) ed infatti è precisato che: **"l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"** (Linee guida 2009).

È il Dirigente Scolastico che, su proposta del GLHO (D.P.C.M. 185/06), sentito il parere del GLHI, assegna l'insegnante di sostegno alla classe e ciò in contitolarità con gli insegnanti curricolari.

Il numero delle ore di sostegno per il singolo alunno viene richiesto ed indicato nel PEI, ma è concesso dall'USR entro il 31 luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico.

A partire dall'a. s. 2008/09, i Dirigenti Scolastici dovranno chiedere all'USP, entro giugno, un numero di "ore aggiuntive" di sostegno mediante supplenze (che sostituiscono le Deroghe) con la stessa procedura utilizzata finora.

**"... è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione** e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica

deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui **il docente** in questione è **“assegnato alla classe per le attività di sostegno”**, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida 2009)

### 3.2.2. Gli Insegnanti curricolari

Per una reale ed efficace integrazione degli alunni con disabilità è indispensabile il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte dei docenti curricolari; essi, difatti, sono insegnanti di **tutti** gli alunni della classe.

Gli **interventi didattici** inerenti all'alunno/studente in situazione di disabilità **“debbono coinvolgere l'intero corpo docente**; con tale espressa precisazione si è inteso contrastare la logica, purtroppo diffusa e ricorrente, della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno” (Nota Ministeriale, Prot. n. 2407 dell'8 agosto 2002).

#### 3.2.2.1. “La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti”

“E' ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità.

**La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive**, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate. (...) **I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.**

Tutto ciò implica lavorare su (...):

- **Il clima della classe**

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

- **Le strategie didattiche e gli strumenti**

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. **E' importante** allora che i **docenti curricolari** attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche **acquisiscano le conoscenze necessarie per supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno**". (Linee guida 2009)

### 3.2.2.2. "La programmazione"

Al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l'**obiettivo fondamentale** della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è **lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale**. A questo riguardo, infatti, la Legge in questione recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"; il c. 4 stabilisce inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". (...) è **contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico**.

E' vero, comunque, che talvolta si tende a considerare esaurito il ruolo formativo della scuola nella socializzazione. Una considerazione corretta di questo concetto, tuttavia, porta ad interpretare la **socializzazione** come uno **strumento di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti** con buone pratiche didattiche individualizzate e di gruppo. (Linee guida 2009)

### 3.2.3. L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione

L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione è personale appositamente formato, in possesso di competenze professionali specifiche, o riconosciute tali, che s'inserisce nelle attività scolastiche sulla base di un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno in situazione di handicap (TL. 104/92, art. 13, comma 3).

Egli ha il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l'organizzazione del proprio orario di lavoro, a quelle extra scolastiche.

Se vi è bisogno di assistenza per l'autonomia e la comunicazione all'interno dell'orario scolastico, sarà compito del **Dirigente Scolastico** inviare la documentazione al **Comune di residenza** dell'alunno (per la scuola dell'obbligo) o al **Comune ove ha sede l'istituto** (per la scuola superiore) affinché sia designato un operatore che pur non facendo parte del corpo docente s'inserirà nelle attività scolastiche.

Il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione è gestito a livello tecnico-amministrativo dai Comuni che utilizzano, solo per le scuole superiori, i finanziamenti dell'ente Provincia e dell'ente Regione; difatti, pur considerando che le norme applicative sono diverse da

regione a regione, è fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo. Per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo (ex scuole Elementari e Medie) l'**obbligo**, dunque, grava sui **Comuni di residenza** dell'alunno. Per le scuole secondarie di secondo grado (ex scuole Superiori) l'obbligo grava sulle **Province** (D.Lvo. 112/98, art. 139, comma 1, lett. C; **Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008**).

Il numero di ore di assistenza da richiedere è deciso dal GLHO sulla base dell'analisi dei bisogni concreti dell'alunno.

In ogni caso l'assegnazione delle ore di assistenza avverrà sempre nel rispetto dell'obiettivo primario per cui il servizio è attivato, vale a dire l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap.

### 3.2.4. Il Collaboratore Scolastico e l'assistenza materiale

Per l'alunno con disabilità che necessita di accompagnamento per spostarsi all'interno della struttura scolastica, per accedere ai servizi igienici o per un'assistenza durante la mensa è prevista un'assistenza di base.

I **Collaboratori Scolastici** (ex bidelli, oggi personale ATA) forniscono assistenza agli alunni disabili in caso di momentanea assenza degli insegnanti, aiuto materiale per gli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, nonché assistenza all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale. È compito dei Collaboratori Scolastici anche accogliere gli alunni prima dell'inizio delle lezioni.

L'**assistenza materiale**, servizio fondamentale nel processo d'integrazione del disabile, deve essere fornita e garantita dalla scuola cui è iscritto l'alunno.

Il bisogno deve essere segnalato nella certificazione emessa dall'ASL mentre il servizio **deve essere garantito dal Dirigente Scolastico**, obbligatoriamente dal 2003.

Gli operatori addetti a questo servizio sono i Collaboratori Scolastici; per svolgere questa mansione i Collaboratori Scolastici hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un aumento di stipendio forfettario pensionabile.

(C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 siglato il 07.10.07, art. 47 tab. A; **Nota Ministeriale prot. 339 del 30.11.01**).

“Il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, **assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza**, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento” (**Linee guida 2009**)



## CAPITOLO 4

# AZIONI SCOLASTICHE PER L'INTEGRAZIONE

### 4.1. PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF)

Il POF è lo strumento con il quale la scuola espone le scelte culturali, educative, metodologiche attraverso le quali intende realizzare il proprio disegno formativo (**Regolamento in materia d'autonomia, D.P.R. n° 275/99, art. 3**).

Nel Piano dell'Offerta Formativa è previsto un preciso obbligo d'informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.

In relazione all'integrazione nel POF dovranno essere specificati i criteri e le risorse per l'esercizio del diritto allo studio dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica;
- innovazione didattica;
- iniziative di recupero e sostegno;
- insegnamenti integrativi e facoltativi;
- interventi formativi aggiuntivi;
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola dell'Infanzia (ex scuola Materna);
- orientamento scolastico e professionale.

Questo significa che il POF diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola, alunni e famiglie.

È opportuno che le famiglie richiedano esplicitamente ogni anno copia del POF.

### 4.2. INDIVIDUAZIONE DELL'ÉQUIPE PEDAGOGICA

Tale compito spetta al Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Collegio dei Docenti.

Alla prima riunione utile del Collegio dei Docenti, dopo il termine delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico pone all'ordine del giorno la richiesta di parere (**art. 4 del D.P.R. 416/74**) al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con disabilità e rispondere al suo bisogno formativo.

Effettuata l'assegnazione dell'alunno alla sezione, il Dirigente Scolastico convoca al più presto l'Équipe Pedagogica affinché siano formulate le proposte (**art. 3 del D.P.R. 416/74**) per l'attuazione di un eventuale **corso di formazione/aggiornamento** sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sull'impostazione e progettazione dei PEI e dei PSP.

Tutti i docenti dell'Équipe Pedagogica nominati hanno il compito di farsi carico del PEI e del conseguente PSP dell'alunno con disabilità, nonché di formulare un'ipotesi di progetto per l'assegnazione delle ore di sostegno e sulla formazione delle classi; **tutto ciò non può essere**

**delegato al solo Insegnante di Sostegno (Nota Ministeriale 8 agosto 2002; D.M. 331/98 art. 41; D.M. 141/99).**

La " integrazione, nella misura in cui sia sostanziale e non formale, non può essere lasciata al caso, o all'iniziativa degli insegnanti per le attività di sostegno, che operano come organi separati dal contesto complessivo della classe e della comunità educante. **È necessario invece procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le attività di sostegno**, così come indicato nella **nota ministeriale prot. n. 4798 del 25 luglio 2005**, di cui si ribadisce la necessità di concreta e piena attuazione.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è **indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno e definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità** in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. (...)

A tal riguardo, è compito del Dirigente Scolastico e degli Organi collegiali competenti attivare, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità di cui sopra, attraverso il loro inserimento nel P.O.F.

**La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.** A questo riguardo è importante sottolineare l'importanza, in particolare nel momento del passaggio fra un grado e l'altro d'istruzione, del **fascicolo individuale** dell'alunno con disabilità, che dovrà essere previsto a partire dalla Scuola dell'Infanzia e comunque all'inizio del percorso di scolarizzazione, al fine di documentare il percorso formativo compiuto nell'iter scolastico (**Linee guida 2009**).

### 4.3. CONTINUITÀ

Nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l'alunno, in modo da garantire la progettazione e l'attuazione di un reale percorso d'integrazione scolastica; a tal fine è importante promuovere degli incontri con i soggetti coinvolti e prevedere un piano di azioni di raccordo, da attuarsi preferibilmente nei mesi di marzo-maggio, che coinvolga la scuola di provenienza, la nuova scuola, il territorio e la famiglia (**Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3**).

Nei primi mesi dell'anno scolastico, dunque, è possibile che l'insegnante di sostegno dell'anno precedente segua in un primo momento (massimo tre mesi) il passaggio nella nuova scuola; l'iniziativa dovrà essere programmata d'intesa tra i Dirigenti Scolastici e i Collegi dei Docenti delle scuole interessate (**C.M. 1/88**).

Le notizie fornite dalla famiglia e quelle provenienti dalla scuola di partenza al momento dell'iscrizione sono indispensabili alla nuova scuola perché questa possa garantire la realizzazione del progetto d'integrazione scolastica e inoltrare, a cura del Dirigente Scolastico, le opportune richieste di supporto al Comune, all'USR, all'ASL e alla Provincia.

"Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione o nei passaggi intermedi, è opportuno che i **Dirigenti Scolastici** coinvolti prevedano forme di **consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall'alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte**, al fine di consentire

**continuità operativa** e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità" (**Linee guida 2009**).

## 4.4. NUMERO DEGLI ALUNNI PER CLASSE

### Formazione delle classi e riforma "Gelmini"

I criteri di formazione delle classi con studenti disabili pongono limiti numerici inderogabili. Il **Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica all'art. 5 co. 2**, prevede che: "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di venti alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola" (le Équipe Pedagogiche dopo l'iscrizione dovranno immediatamente predisporre il progetto cui sopra ed il Dirigente Scolastico provvederà ad inviarlo entro i termini stabiliti da ogni USR, all'USP. Il gruppo H provinciale valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Direttore Scolastico Regionale relativamente alla riduzione a 20 degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal GLIP per la formazione degli organici).

All'**art. 4 comma 1** è detto che "è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli"; inoltre la **Circolare 19/08** del Ministero della Pubblica Istruzione ha abolito il divieto di sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine e grado se si eccede il numero massimo.

E' possibile un calcolo in deroga in misura non superiore al 10% (con aggiunta mediamente di 2/3 alunni ai massimi indicati). Quello che la norma attualmente prevede è riportato di seguito.

- **Scuola dell'infanzia**  
Sezioni costituite con un numero non inferiore a 18 e non superiore a 26 alunni (elevabili per difficoltà oggettive del territorio a 29, ad eccezione delle sezioni con handicap).
- **Scuola Primaria**  
Le classi sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26 (elevabili a 27 se ci sono residui) ad eccezione delle classi con handicap (20 alunni).
- **Scuola Secondaria di I Grado**  
Le classi sono costituite di norma con un numero di alunni compreso tra 18 e 27, elevabili a 28 (anche a 30 se unica classe), ad eccezione delle classi con handicap (20 alunni).

Ribadiamo che è possibile un calcolo in deroga in misura non superiore al 10% (con aggiunta mediamente di 2/3 alunni ai massimi indicati).

Negli anni successivi al primo le famiglie devono far pressione affinché le classi mantengano tali limiti anche in caso di accorpamento con altre classi parallele.

Ove tali limiti numerici non siano rispettati le famiglie potranno in ogni caso appellarsi alle norme sui limiti della "densità di affollamento" previsti dalla normativa sulla sicurezza (mq netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e a 1,80 negli ordini precedenti di scuola).

## 4.5. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

A seguito di insistenti richieste delle associazioni i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno concordato un **Atto di raccomandazione** che è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione. In base all'**art. 4** di tale Atto, il **Dirigente scolastico** che riceva richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico da parte della famiglia, con allegata la dettagliata prescrizione del medico curante, **individua** chi, tra il personale docente o non docente che abbia seguito il corso di primo soccorso, sia disponibile a occuparsi della somministrazione del farmaco (ad es., peretta pre-dosata di Valium, insulina predosata, ecc.) sempre che non siano richieste competenze specialistiche di tipo sanitario né discrezionalità nei dosaggi (**Nota del Ministero della Pubblica Istruzione, prot. n. 2312 del 25.11.05**).

In mancanza di disponibilità del personale scolastico il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o a enti e associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi.

## 4.6. ISTRUZIONE DOMICILIARE

Gli alunni, con o senza disabilità, che siano impossibilitati per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificate dall'autorità sanitaria, a frequentare la scuola per un periodo superiore a 30 giorni, **hanno diritto** a concordare con la scuola un programma con l'invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale.

Qualora questi svolgano le ore di docenza in aggiunta all'orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario.

Tale programma può anche prevedere l'attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, sempre che vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni.

I compiti scritti possono essere inviati via tematica ai docenti e da questi restituiti corretti (**C.M. 84/02, C.M. 56/03 e D.D.G. del 13/10/2004**).

Il MIUR ha attivato il **Progetto HSH@Network** che prevede di integrare i Progetti di Istruzione domiciliare con iniziative di istruzione a distanza (e-learning), attuate mediante la fornitura di un PC portatile assegnato in comodato d'uso alla famiglia dell'alunno (oltre che alla Scuola Ospedaliera, opportunamente cablata, presso cui l'alunno stesso effettua cicli di cure e ricoveri) e l'attivazione di una linea ADSL, in modo tale da consentire i collegamenti casa-scuola e garantire il diritto allo studio anche agli alunni in terapia domiciliare.

La gestione dei Progetti di Istruzione domiciliare e del Progetto HSH@Network è affidata in ciascuna regione a una Scuola Polo. Per la Calabria la Scuola Polo individuata è il **Circolo Didattico Statale n° 5 "Sandro Pertini", Via Negroni, Cosenza**.

## 4.7. GITE SCOLASTICHE

"Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

(**Nota Ministeriale 11.04.2002, n. 645; C.M. n. 291/1992; C.M. n. 623/1996**).

IL Dirigente Scolastico deve garantire la realizzazione della gita; la Nota Ministeriale precisa:

- al **punto 5**:
  - a) che l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, l'elenco dei servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
  - b) che agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia.
- al **punto 9**:
  - a) che "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Ciò significa che deve essere garantita anche l'accessibilità all'uso del mezzo di trasporto, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. In tal caso l'Agenzia di Viaggi dovrà fornire, a seconda del mezzo di trasporto, pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili (nonché, tramite preavviso al gestore delle ferrovie, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati), richiesta di pre-imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità.
- al **punto 12**
  - a) che è previsto per gli accompagnatori una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. **L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'Insegnante di Sostegno**, ma può essere un qualunque membro della Comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari). Qualora in una classe di Scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità per assolvere a tale compito, può essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando così una più autonoma e normale partecipazione del compagno (**Costituzione, art. 3 comma 2; L. 67/06 sulla non discriminazione sociale delle persone con disabilità**).

## 4.8. TRASPORTI

Il trasporto degli studenti disabili per il percorso da casa a scuola e viceversa è garantito gratuitamente dal Comune di residenza per gli studenti della scuola dell'obbligo; il servizio è effettuato mediante pulmino attrezzato per gli specifici bisogni di questo tipo di trasporto.

Solo per la gestione del servizio di trasporto scolastico agli studenti delle scuole superiori i Comuni utilizzano fondi provinciali e regionali (D.lgs 112/98; L. 328/00; L. 142/90; **Conferenza Stato-Regioni del 20.03.2008, art. 4; L.118/71, art. 28, comma 1 per il primo ciclo e per corsi di formazione professionale; tale diritto si estende alla scuola superiore in forza della suddetta Legge e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87**).

Segnalata alla scuola la necessità del trasporto, questa si attiverà immediatamente per la richiesta all'ente locale competente, il quale, non appena in possesso della documentazione necessaria, sarà in grado di gestire a livello tecnico-amministrativo l'intero servizio, dall'accertamento del diritto alla prestazione fino all'erogazione della stessa.

La **competenza** del trasporto gratuito è a carico del **Comune di residenza** per la scuola primaria e secondaria di primo grado ed a carico della **Provincia** per la secondaria di secondo grado (**D.Lvo. 112/98, art. 139; Sentenza TAR di Salerno n. 167/06; Ordinanza TAR Sicilia,**

Sezione di Catania n. 2212/02; Parere n. 5 del 2008 della Corte dei Conti della Lombardia e Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008).

Quando si tratta di alunni appartenenti a piccoli comuni rientranti in un Piano di Zona (del sistema integrato di interventi e servizi sociali) o a comuni diversi da quelli di residenza l'ente locale competente dovrà soddisfare tale necessità tramite le Intese e gli Accordi di Programma (L. 328/00 art. 19; L.142/90, art. 27; Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 4).

## 4.9. AUSILI, SUSSIDI E ARREDI

Le scuole devono essere dotate di attrezzature e di ausili, anche tecnologici; spaziando, dunque, dai materiali non strutturati fino ai più sofisticati ausili elettronici (L.104/92, art. 13 comma 1, lettera b).

Sarà compito del Gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto (GLHI) individuare i tipi di materiali occorrenti.

I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti Locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla L. 104/92 e assegnati per questo scopo dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.

I Comuni e le Province, ciascuno per le proprie competenze, devono provvedere a fornire arredi e attrezzature specifiche per facilitare la permanenza e la mobilità all'interno e all'esterno della scuola.

Per l'adozione dei libri di testo per alunni con **disabilità visiva** è stata emanata la **Nota Ministeriale prot. 2123 del 21 febbraio 2008** che ha fornito specifici elementi informativi e criteri per l'adozione dei libri di testo per studenti ipovedenti e ciechi. La scadenza è sempre in anticipo rispetto alle altre in quanto deve consentire alle stamperie di predisporre le versioni in Braille o in caratteri ingranditi (C.M. n. 9 del 15 gennaio 2008). Le adozioni devono essere fatte entro il 31 marzo.

Per la consulenza nella regione Calabria è possibile rivolgersi al **Centro di Consulenza Tiflodidattico** di Reggio Calabria (Via Don Minzoni, 12; 89100 Reggio Calabria; Tel.: 0965/817907; Fax: 0965/311624; E-mail: cdtrc@bibciechi.it; Responsabile: Dott.ssa Lavinia Garufi)

Per la **sordità** è indispensabile che gli alunni portatori di impianti cocleari e Baha siano forniti di sistemi FM (a multifrequenza), prodotti quasi esclusivamente dalla Phonak; questi sistemi amplificano il residuo uditivo e permettono una maggiore discriminazione dei suoni in tal modo facilitando l'acquisizione del linguaggio e lo sviluppo cognitivo dell'allievo. Tale ausilio è a carico dell'ASL dietro prescrizione medica.

### 4.9.1. Tecnologie per le disabilità – Ausili informatici

Per "ausilio informatico" s'intende qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico hardware e software, dedicato o per uso comune, utilizzato dalla persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, una disabilità, un handicap. L'ausilio è dunque quello strumento o accorgimento che consente alla persona disabile di attivare o potenziare un percorso di autonomia possibile nelle diverse situazioni di vita: a casa, al lavoro, a scuola, nelle attività del tempo libero e nella mobilità. In particolare, a scuola un

ausilio tecnologico o un computer possono rappresentare un importante mezzo d'integrazione in classe: l'ausilio può essere di supporto all'apprendimento e all'insegnamento e creare opportunità di socializzazione con i compagni.

Poiché nel campo della disabilità, le manifestazioni di minorazioni sono differenziate e spesso sovrapposte, queste danno luogo a una gamma innumerevole di quadri funzionali. Pertanto nel processo di scelta dell'ausilio più appropriato per uno specifico quadro funzionale bisogna tener conto delle seguenti considerazioni:

- non esistono di fatto soluzioni "standard" in termini di ausilio
- non è possibile individuare classi di ausili che costituiscano risposte a problemi o classi di problemi relativi ad altrettante patologie;
- l'ausilio deve quasi sempre essere "personalizzato", ovvero adattato al bisogno specifico o quadro funzionale di riferimento;
- la personalizzazione non consiste necessariamente in una modifica fisica dell'ausilio, ma può essere rappresentata da un particolare modo d'uso che è possibile impostare attraverso la regolazione o configurazione di funzioni e specifiche tecniche.

**Bisogna conoscere i prodotti hardware e software (commerciali e gratuiti) che il mercato e internet oggi mettono a disposizione per affiancare e integrare in maniera costruttiva il lavoro degli insegnanti e fare in modo che tali ausili tecnologici possano risultare un prezioso alleato nel lavoro didattico e educativo che la scuola sostiene.**

Volendo fare una sintetica e non esaustiva classificazione possiamo suddividere gli strumenti tecnologici di supporto per le disabilità in:

- **ausili informatici veri e propri** (soprattutto hardware);
- **software** (principalmente didattico ma anche dedicato per le diverse disabilità);
- **ausili per la comunicazione;**
- **ausili per l'ambiente** (soprattutto per la predisposizione di postazioni ergonomiche di lavoro);

Volendo invece fare un'esemplificazione non esaustiva per una tipologia di disabilità (ad esempio disabilità di tipo visivo) potremmo fare una classificazione delle tecnologie disponibili per come di seguito.

***Ausili e hardware per non vedenti e ipovedenti***

- monitor tattile / touch screen
- monitor piatti a cristalli liquidi (LCD), da 17 o 19 pollici;
- videoingranditore
- book reader
- tastiera espansa / facilitata
- mouse con rotellina, chiamato anche Intellymouse
- scanner e OCR (Optical Character Recognition)
- scanner a penna
- cuffia-microfono
- stampante normale
- stampante braille
- sound blaster
- display braille / barra braille / barra labile
- braille portatile / notex braille / pocket braille
- sensore convertitore di testo in linguaggio braille (Top Braille)

- sintesi vocale
- sistemi per il riconoscimento vocale
- audiobook / audiolibro / libro parlato
- libro digitale.

#### **Software dedicato per non vedenti e ipovedenti**

- barra dell'accessibilità (impostazioni e opzioni del sw per facilitare la visualizzazione delle pagine web e la gestione del browser.)
- analizzatore del contrasto del colore
- digitazione (ad es., "10 Dita" di Flavio Fogarolo e Franco Frascolla).
- braille (cobra (conoscere il braille), di Flavio Fogarolo e Franco Frascolla. Italbra. Duxbury)
- puntatori e icone (Ace Centre Cursors. Microangelo, di Impact Software)
- software ingrandente (magnifier, di windows. magic 8, di freedom scientific. zoom text, di ai squared. lens. loup32. lunar, di dolpin. giga dragnifier. magnifying glass 2.3.5)
- lampeggiometro.

La schematizzazione è stata riportata a solo a titolo di esempio di come attualmente le tecnologie (soprattutto informatiche) possano rappresentare un aiuto validissimo per il superamento di barriere a volte invalicabili.

Nel successivo capitolo 7, organizzati per tipologia, i riferimenti per le risorse della rete dedicate agli ausili ed alle tecnologie per le disabilità.

## 4.10. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le strutture scolastiche devono essere a norma e non avere quindi barriere architettoniche.

La messa a norma degli edifici scolastici è di competenza degli Enti Locali che devono provvedere ad abbattere le barriere architettoniche ove presenti; in particolare devono predisporre ascensori e montascale per favorire la massima autonomia sia nell'accesso sia negli spostamenti all'interno della struttura scolastica (D.P.R. 503/96, art. 23).

La competenza, anche finanziaria, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive (per i disabili sensoriali) nelle scuole, è di competenze dei Comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo e delle Province per le scuole del secondo ciclo.

I genitori possono segnalare agli organi competenti l'eventuale presenza di barriere architettoniche da eliminare (L. 23/96); nel caso di mancata rimozione i genitori agiscono nelle opportune sedi giudiziarie (D.P.R. n. 503/96 norme sugli standard architettonici da rispettare).

Ribadiamo che è il Dirigente scolastico a dover "intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive". (Linee guida 2009)

## 4.11. LO SPORT A SCUOLA PER I DISABILI

Lo sport è attività irrinunciabile per le persone con disabilità. Da alcuni anni un vasto movimento che fa capo ad organizzazioni a livello nazionale promuove nelle scuole il coinvolgimento degli alunni disabili nello sport e nelle attività connesse con la pratica sportiva. In particolare sono promosse quelle attività sportive ritenute maggiormente adeguate al miglioramento della qualità



della vita di soggetti disabili fisici, psichici e non vedenti; si tratta di attività agonistiche, riabilitative, educative e ricreative finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità.

Il **Comitato Italiano Paraolimpico** (C.I.P., ex F.I.S.D.) è l'ente responsabile della pratica sportiva da parte dei disabili con qualsiasi tipologia di handicap. Coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive operanti sul territorio nazionale che curano l'attività sportiva per disabili.

Nella provincia di Cosenza è attiva l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Arcobaleno", con sede legale in Via F. Migliori, 19 - Cosenza

## 4.12. CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO PER L'HANDICAP - CTSH

### 4.12.1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DEI CTSH

Negli anni 2005-06 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvia il **Progetto nazionale "Nuove Tecnologie e Disabilità"** finalizzato a promuovere e a diffondere nelle scuole l'uso delle nuove tecnologie a supporto dei processi e delle prassi di insegnamento / apprendimento per l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili.

Per la conduzione delle varie azioni previste dal Progetto è avviata nell'anno 2007 l'istituzione in ogni provincia del territorio nazionale di un **Centro Territoriale di Supporto - CTS** cui le scuole, le famiglie, gli alunni e gli operatori del settore possono fare riferimento. I Centri sono localizzati presso istituti scolastici che per infrastrutture, strumentazione tecnologica o esperienze specifiche possono garantire adeguate risorse materiali e professionali per il buon esito delle attività.

Nell'anno 2006 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria decreta l'istituzione dei **cinque Centri provinciali** presso le seguenti sedi:

- **Catanzaro: Circolo Didattico Statale n° 10**, Via Forni, 88063 Catanzaro-Lido. Tel.: 0961.780604 - Fax: 0961.780688.
- **Cosenza: Istituto Tecnico Commerciale Statale "Vincenzo Cosentino"**, Via Repaci, snc; 87036 Rende (CS) Tel: 0984.466540- Fax: 0984.462384.
- **Crotone: Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciale e Turistici "Sandro Pertini"**, Viale Matteotti, 88900 Crotone. Tel.: 0962.28792 - Fax: 0962.27099.
- **Reggio Calabria: Scuola Secondaria Statale di 1° Grado "Rocco Caminiti"**, Via Mazzini, 89010 Villa San Giovanni (RC) Tel.: 0965.751465- Fax: 0965.794156.
- **Vibo Valentia: Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciale e Turistici**, Via Santa Maria dell'Imperio, 89900 Vibo Valentia. Tel.: 0963.42883 - Fax: 0963.45528.

Contestualmente all'istituzione dei Centri il MIUR provvede alla formazione degli Operatori che prestano servizio presso i Centri e avvia in coordinamento con gli uffici scolastici regionali un piano di finanziamento pluriennale dei progetti nazionali finalizzati all'integrazione scolastica.

### 4.12.2. ATTIVITÀ DEL CTSH PER LA PROVINCIA DI COSENZA

In coerenza col mandato istituzionale assegnato al CTSH il Centro è attivo dall'anno 2007 nell'erogazione dei seguenti servizi:

- 1) Formazione del personale docente di ogni ordine e grado di scuole dalla provincia.  
Le attività sono condotte presso la sede del Centro e all'occorrenza presso le altre scuole del territorio. Nella conduzione delle attività il Centro si avvale delle proprie risorse professionali, di esperti esterni, di operatori e referenti del settore. Sono adottate tre modalità di erogazione:
  - incontri in presenza assistiti da relatori, docenti e tutor;
  - attività di formazione a distanza (via Internet) assistite da tutor;
  - sessioni di autoformazione assistite da tutor presso il Centro.
- 2) Consulenza alle scuole, ai docenti, alle famiglie e agli alunni:
  - informazione sulle problematiche, servizi ed eventi riguardanti l'integrazione e l'inclusione;
  - informazione e documentazione su ausili, pacchetti software e sussidi didattici.
- 3) Dimostrazione e addestramento all'uso di ausili, pacchetti software e sussidi didattici in dotazione del Centro; il Centro è dotato di ausilioteca ed è altresì Punto Demo Educativo di operatori commerciali del settore.
- 4) Costituzione di un'ausilioteca e di un repertorio di sussidi e strumenti didattici per l'integrazione.
- 5) Supporto nella progettazione e conduzione di interventi didattici nelle scuole.
- 6) Supporto nella definizione di piani di acquisto.
- 7) Promozione e supporto per la produzione di materiali didattici per alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
- 8) Cessione, in comodato d'uso gratuito e temporaneo alle scuole, degli ausili in dotazione del Centro e servizio di prestito dei libri e delle riviste in dotazione.
- 9) Conduzione di indagini sui bisogni formativi e strumentali delle scuole, sulle esperienze e prassi didattiche presenti nelle scuole, sulle risorse e sui servizi territoriali per l'integrazione.
- 10) Gestione del portale telematico regionale *Handitecno Calabria*, all'indirizzo [www.handitecno.calabria.it](http://www.handitecno.calabria.it), dedicato ai temi e alle attività per l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale delle persone diversamente abili.  
Il portale offre servizi di informazione, comunicazione, documentazione e formazione a distanza; è il sito web di riferimento per le attività promosse dai cinque CTSH della Calabria, e offre gratuitamente i propri servizi a tutte le scuole e operatori coinvolti in attività per l'integrazione.
- 11) Pubblicazione e diffusione di documentazione, su supporto cartaceo o informatizzato o su web, prodotta o acquisita dal Centro, dalle scuole, da enti, associazioni e operatori del settore.
- 12) Promozione e supporto di eventi educativi e culturali di riferimento; a tal fine il Centro si avvale delle risorse infrastrutturali e strumentali proprie e dell'istituto: 7 Laboratori informatizzati, 1 Aula Video (130 posti a sedere), Auditorium (260 posti a sedere), punto ristoro, parcheggi interni, assenza di barriere architettoniche, ecc.
- 13) Assistenza nelle sessioni di esami per diversamente abili per l'acquisizione della patente europea del computer (ECDL) di livello base o avanzato; l'Istituto è sede convenzionata per tali sessioni di esami.

### 4.12.3 SEDE E CONTATTI DEL CTSH PER LA PROVINCIA DI COSENZA

**Sede:**

Il CTSH ha sede presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Vincenzo Cosentino", Via Leonida Repaci, snc; 87036 Rende (CS).

L'Istituto è nel quartiere Commenda di Rende ed è raggiungibile in autostrada (A3 SA-RC, casello Cosenza Nord), in treno (stazione di Castiglione Cosentino, sulla linea Paola-Cosenza), in aereo (aeroporto di Lamezia Terme, autostrada A3 SA-RC, casello Cosenza Nord).

**Contatti:**

- Istituto: Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384  
E-mail: [cstd130008@istruzione.it](mailto:cstd130008@istruzione.it) - Web: [www.itcrende.it](http://www.itcrende.it)
- CTSH: Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384  
E-mail: [cts\\_cosenza@handitecno.calabria.it](mailto:cts_cosenza@handitecno.calabria.it) - Web: [www.handitecno.calabria.it](http://www.handitecno.calabria.it)

**Orario di apertura al pubblico:**

- Mattino: ore 9.30-11.30
- Pomeriggio: preavviso telefonico o a mezzo mail, almeno un giorno prima

# CAPITOLO 5

## OPPORTUNITÀ OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

### 5.1. IL PROGETTO DI VITA

Il progetto di vita, **parte integrante del P.E.I.**, riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione, in prospettiva, dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.

**Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.**

Risulta inoltre **necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione scolastica.** Il momento "in uscita", formalizzato "a monte" al momento dell'iscrizione, dovrà trovare una sua collocazione all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare mediante l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e la partecipazione degli alunni con disabilità nell'ambito del sistema IFTS. Ai fini dell'individuazione di forme efficaci di relazione con i soggetti coinvolti nonché con quelli deputati al servizio per l'impiego e con le associazioni, il Dirigente scolastico predispone adeguate misure organizzative.

(Linee guida 2009)

### 5.2.CFP: CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

A proposito della formazione professionale la **Legge Quadro 104/92 all'art. 17** stabilisce che:

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli **articoli 3, primo comma, lett. l) e m), e 8, primo comma, lett. g) e h), della Legge 21 dicembre 1978, n. 845**, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi pre-lavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'**articolo 5** della citata Legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale."

I corsi di formazione sono quindi solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma o l'attestato di frequenza della scuola secondaria di primo o secondo grado.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione sulla base del numero di anni frequentati. L'attestato, ove sia rilasciato da una struttura pubblica o da un Centro convenzionato o per corsi "riconosciuti", ha valore di titolo di qualificazione professionale, utile per le liste di collocamento.

I CFP dal gennaio 2000 sono gestiti dalle Province anche con delega a singoli Comuni.

In seguito alla legge di riforma i corsi di formazione professionale hanno durata almeno triennale; con un ulteriore anno di frequenza gli allievi possono essere ammessi agli Esami finali di Stato.

Il **D.Lvo. 226/05** sul secondo Ciclo fissa i livelli essenziali che debbono essere realizzati nel sistema di istruzione e formazione professionale. Non vi sono previsioni espresse circa la presenza di insegnanti per le attività di sostegno, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e per gli assistenti materiali per l'assistenza igienica personale degli alunni con disabilità. L'**art. 31 comma 1** dello stesso **D.Lvo. 226/05**, in ogni caso, facendo salvi gli interventi previsti dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità, estende anche al sistema dell'istruzione e della formazione professionale la garanzia di tutti i diritti necessari alla realizzazione del diritto alla studio nelle scuole di ogni ordine e grado come sancito dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87**.

## 5.1. PERCORSI MISTI

I percorsi misti sono realizzabili attraverso convenzione fra una scuola superiore ed un centro di formazione professionale o un'azienda presso cui svolgere un tirocinio e degli stage.

La convenzione è promossa dal Dirigente Scolastico e prevede la presenza dell'alunno per alcune ore a scuola e per altre ore nelle attività formative esterne. In tali attività esterne lo studente in situazione di disabilità può anche essere seguito, in orario di servizio, dall'insegnante di sostegno (per la relativa assicurazione si provvede con la stessa convenzione).

I percorsi misti erano previsti dalla **L. n. 144/99, art. 68** che però è stata abrogata dalla Legge di riforma n. 53/03 che li ha sostituiti con i "corsi integrati" tra sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della suddetta legge. Questi percorsi nel **D.Lvo. n. 226/05 all'art. 1 comma 15** sono denominati "Campus" o "poli formativi" (vedi paragrafo successivo).

Per lo svolgimento di questi percorsi e dell'alternanza scuola-lavoro ci si può avvalere anche dei tirocini e delle borse-lavoro previsti dalla **L. n. 196/97**.

I percorsi misti possono realizzarsi anche su base sperimentale ai sensi degli **articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 275/99** sulla autonomia scolastica ed anche in forza di convenzioni ai sensi dell'**art. 11 della L. n. 68/99** sul collocamento lavorativo mirato.

Anche la recente Intesa della **Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 all'art. 3** ribadisce la necessità di attivare percorsi di questo tipo che "favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta".

## 5.2. CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A partire dall'anno scolastico 2003/2004, in forza di un accordo tra Regioni e Province autonome da un lato e Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro dall'altro, sono attivi percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione.

I corsi sono destinati ai ragazzi che abbiano conseguito la licenza media o abbiano superato l'Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo e consistono in corsi triennali di istruzione e formazione professionale che, alla fine del percorso, consentono il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale.

Si tratta di corsi caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, con forti contenuti orientativi e tali da favorire la conoscenza del mondo del lavoro.

Ciascuna Regione, tra cui la Calabria con un protocollo del 2003, ha definito concrete modalità operative.

La sperimentazione per gli alunni con disabilità è garantita dalla **L. n. 104/92 art. 13 comma 1 lettera e) e comma 5** e dal **D.M. n. 331/98 art. 43 commi 3, 4 e 5**.

Questa è una sperimentazione che sostituisce l'art. 68 della L. n. 144/99 e anticipa i percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'**art. 4 comma 1 lettera a) della L. n. 53/03** denominati "Campus".

## 5.3. UNIVERSITÀ

Le Regioni, le Province autonome e le Università sono tenute a garantire agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni sui percorsi formativi e universitari, sulle relative procedure amministrative e sulle modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili. Tali servizi sono organizzati in considerazione delle diverse difficoltà derivanti da specifiche tipologie di disabilità. (**I Decreti Legislativi n. 21 e n. 22 del 2008 contengono le norme relative all'orientamento per l'Università e l'Istruzione Tecnica Superiore e il lavoro**).

Le azioni di orientamento potranno essere svolte in collaborazione con i Centri per l'Impiego, le strutture formative accreditate, le aziende, le cooperative, le amministrazioni pubbliche, le comunità, gli enti e le associazioni di volontariato, nonché con i comitati tecnici ai sensi della **L. n. 68/99** sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Occorre precisare che l'accesso alle Università è consentito esclusivamente agli studenti che siano in possesso di un Diploma di istruzione secondaria.

Gli studenti che ottengano un attestato di frequenza con i crediti formativi maturati non hanno titolo ad iscriversi all'Università (manca, infatti, in questo caso una norma analoga a quella che

prevede l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per gli alunni privi del Diploma conclusivo del primo ciclo (ex terza media) ma in possesso dell'attestato).

La **L. 104/92 (artt. 12, 13, 14 e 16)** prevede l'attivazione dell'Università al fine di rendere effettivo il diritto dello studente con disabilità agli studi accademici, dotando lo studente di attrezzature tecniche e sussidi didattici, predisponendo prove d'esame con l'uso degli ausili necessari, servizi di tutorato e accesso a prestazioni agevolate (borse di studio, esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi, servizi abitativi, prestiti d'onore; **L. 17/99 e D.P.C.M. 390/2001**).

Nel settembre 1999 è nato, presso l'Università della Calabria, il Servizio di Accoglienza Studenti con Disabilità, sulla base della normativa ministeriale concernente l'assistenza e l'integrazione degli studenti disabili nell'ambito dell'Ateneo (**L. n. 17 del 28 gennaio 1999: Integrazione e modifica della Legge-quadro n. 104 del 5 Febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**); il Servizio persegue l'obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche degli studenti disabili offrendo loro pari opportunità di studio e di vita universitaria.

# SECONDA PARTE

## OLTRE LA SCUOLA: LE RISORSE DEL TERRITORIO E DELLA RETE



## CAPITOLO 6

# RISORSE PUBBLICHE E DEL TERZO SETTORE NELLA PROVINCIA DI COSENZA

### 6.1. STRUTTURE E ORGANIZZAZIONI PER LE DISABILITÀ

COMUNE	DENOMINAZIONE	SETTORE	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX	E-MAIL	REFERENTE
Acri	Società cooperativa Don Milani	Sociale	Via Vincenzo Padula 12	0984-954972	0984-910987	info@comunitadonmilani.it	Nello Serra
Castrovillari	S.A.D. Aurora della Fanciullezza Serv. Ass.	Sanitario	C.da Giarre, 2	0981-26119			Angela Falcone
Cosenza	Insieme per l'Autismo - Onlus	Sociale	Strada A Località Sant'Ippolito	0984/797082	0984-797082		Claudio Leone
Cosenza	La Ghironda Soc. Coop. a.r.l.	Sociale	Via Frugiuete, 2 /A	0984.75900	0984.75900	info@cooperativaghironda.it	Marcella Infusino
Cosenza	La Terra Coop. Sociale a.r.l.	Sociale	Via Castello, 5	0984-22645	0984-22645	coopsocialelaterra@libero.it	Giovanni Romeo
Fuscaldo	Crescere Insieme	Sociale	Maggiore A. Vaccari	347-0082376		antonio_lento@virgilio.it	Stella Marcone
Marano Marchesato	Associazione Con Paola Onlus	Sociale	Via Morroni, 36	0984-641616	0984-641174	associazione@conpaola.it	Rosaria Morrone
Marano Marchesato	Con Voi	Sociale	Via G. Leopardi palazzo Tenuta				Giuseppe Bilotto
Marzi	Coop. Paideia a.r.l.	Sanitario	Via Nazionale, 2	0984-961855	0984-961855	gruppopaideia@libero.it	Vincenzo Domanico
Rende	CSM - Centro Salute Mentale	Sanitario	Via Cosenza, 27	0984-466307	0984-8430234		Gabriella Miscione
Rende	Il Melograno Coop. Soc. Centro Diurno Min.	Sociale	V.le dei Giardini, 8	0984-469553			Antonietta Salamina
Rende	Punto di Partenza	Sociale	Via L. Da Vinci				Sandra Berardi

Roggiano Gravina	Associazione Volontariato Solidarietà	Sociale	Via Parco Nicholas Green	346-8229889			Giulia Stabile
Rogliano	Associazione Costruire il Domani – Onlus	Sanitario	Via Regina Elena, 72	0984-981391	0984-981341	costruireildomani@libero.it	Assunta Canino
San Marco Argentano	Associazione Madre Teresa di Calcutta	Sociale	Via Catucci (ex Asilo Nido)	0984-512318			Virginia Esposito

## 6.2. ASSOCIAZIONI PER LE DISABILITÀ

DENOMINAZIONE	COMUNE	INDIRIZZO	TELEFONO	REFERENTE
A.DI.FA Ass. disabili e familiari	San Giovanni in Fiore	Via Negrelli, 2	0984-992670	Antonio Catalano
A.F.D. Associazione Famiglie Disabili	Castrovillari	Via Sibari, 1	0981-26003	Tina Uva Grisolia
A.Ge. Ass. Genitori	Cosenza	C.so L. Fera, 134	0984-483050	Pasquale Maiolino
A.Ge. Ass. Genitori Italiani	Rende	Via F. Todaro	0984-837117	Carmelina Anselmo Mastroianni
A.I.P.D. Ass. Italiana Persone Down	Cosenza	Via Sicilia, 30		Lucia Ruggiero
A.m.i.c.o. Volontario - Ass.	Rende	Via Pirelli, 90	0984-31846	Susanna Giovannini
A.V.A.D. - Ass. Volont. Amici dei Disabili	Cosenza	P.za Zumbini, 46	0984-36984	Angela Fusco Santelli
A.V.I.SO. Ass. Volontariato Internazionale Sociale	Scalea	Via Lauro, 133		Lidia Papciak
ANFFAS Ass. Famiglie Disabili Intellettivi e R	Corigliano Calabro	Canonica San Benedetto	0983-854879	Marinella Alesina
ANFFAS Onlus - Ass. Nazionale Famiglie	Rende	C.da Roges - Via Busento, 21, c/o Top Class	0984-846192	Stella Marcone
Arca di Noè	Cosenza	Via S. Clausi, 9	0984-23425	Pietro Fantozzi
Ass. Alba Centro Diurno Minori	Longobucco	Via S. Giuseppe, 17		Maria De Luca
Ass. Consentia Contra Dolorem - Onlus	Cosenza	Via Roma, 10	0984-27428	Dott.ssa Wanda Marsico
Ass. Culturale "Francesco Cosentino"	Rende	C.da Rocchi	0984-839707	Benedetto Iorio
Ass. Gianmarco De Maria - Onlus	Cosenza	Via Rocco Chinnici, 30	0984-74471	Ornella De Paola
Ass. Il Consultorio La Famiglia	Rossano	Via Verbano, 12, C.P.60 Scalo	0983-516155	Francesco Polimeni
Ass. La Spiga	Cosenza	C.da Pulice, 2	0984-483707 0984-390173	Francesca Paletta
Ass. Nuovi Orizzonti per disabili e familiari	Amantea	Via Bologna, 13		Antonio Suriano
Ass. S.O.S Danneggiati	San Giovanni in Fiore	Bovio	0984-970239	Pugliara Carmelo
Associazione Fontana dei Cappuccini	Cassano allo Jonio	Via Indipendenza, 2	0981-71360	Giuseppe Miccoli
Associazione Spazio Famiglia c/o Menuccia Galizia	Cassano allo Jonio	Vico I Terme 2/A	0981-71323	Filomena Galizia

DENOMINAZIONE	COMUNE	INDIRIZZO	TELEFONO	REFERENTE
Centro di Ascolto per la Famiglia e l'Infanzia	Cosenza	Via Adua, 22		Simona Strano
Centro per la Famiglia Ge.I.M.	Cosenza	Via Duca degli Abruzzi, 6	0984-77728	Avv. Simona Strano
Centro Socio Culturale "Vittorio Bachelet"	Cosenza	C.so L. Fera, 134	0984-483050	Mariolina Filice
Consulterio Familiare l'Agape	Trebisacce	P.zza Mazzini, 18	0981-500658	Benito Osvaldo Regino
Eden c/o La Bottega Degli Hobby onlus	Castrolibero	Via Papa	0984-853146	Vilma Perrone
EIDOS Ass. di Volontariato Onlus	Cleto	Via Pianta, 101	0982-44365	Patrizia Bernardo
Eureka - onlus	Cosenza	P.za Zumbini, 25	0984/34801	Gianfranco Tallarico
F.A.D. Famiglie Associate Disabili	San Lorenzo del Vallo	Via P. Mancini, 32	0981.954402	Gennaro Romio
Fa.Di.A. Famiglie Disabili Associate	Fagnano Castello	Via Cirangolo, 36	0984-525767	Silvana Chiappetta
Famiglia Salesiana	Fagnano Castello	Via Battisti, 143		Rosaria Giglio
FIADDA Famiglie Italiane Associate per la Dif	Rende	C.da Malvitani	0984-443985/33997	Luciana Scerbo Luccarelli
Finanziari d'Italia - Ass. Nazionale C/o G.d.F.	Cosenza	V.le Cosmai	0984-34339	Fin. Nicola Sindoni
Fondazione Movimento Bambino	Cosenza	Via Macallè, 22 interno 1/D	0984-793529 80065433209	Maria Rita Parsi

## CAPITOLO 7

# RISORSE WEB PER LE DISABILITÀ

### 7.1. SITI A CARATTERE GENERALE

- [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) Sito ufficiale del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). In esso si può accedere all'area Istruzione e successivamente all'area tematica "Diritto allo studio e pari opportunità", che tratta di alunni stranieri, alunni in situazione di disagio, alunni diversamente abili, alunni lungodegenti. Vi è riportata la normativa di riferimento, suddivisa per aree tematiche.
- [www.calabriascuola.it](http://www.calabriascuola.it) Sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Riporta le iniziative a carattere regionale nelle aree progettuali e le problematiche relative al diritto allo studio degli alunni disabili nella sezione tematiche/studenti e famiglie
- [www.csa.cs.it](http://www.csa.cs.it) Sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza
- [www.provincia.cs.it](http://www.provincia.cs.it) Sito ufficiale dell'ente Provincia Cosenza
- [www.edscuola.it](http://www.edscuola.it) Sito che riporta in modo esteso e articolato le normative del mondo della scuola
- [www.handilex.org](http://www.handilex.org) Sito dedicato a problemi e riferimenti normativi sull'handicap
- [www.superabile.it](http://www.superabile.it) Sito dell'INAIL dedicato alla disabilità
- [www.integrazionescolastica.it](http://www.integrazionescolastica.it) Sito della FADIS (Federazione Associazione di Docenti per l'Integrazione Scolastica)
- [www.integrazionescolasticacalabria.org](http://www.integrazionescolasticacalabria.org) Sito del Coordinamento Regionale
- [www.handitecno.calabria.it](http://www.handitecno.calabria.it) Sito dei cinque CTSH (Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap) della Calabria, promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale
- [www.handitecno.indire.it](http://www.handitecno.indire.it) Sezione interna al sito dell'INDIRE dedicata alle tecnologie per i disabili nella scuola
- [www.disabili.com](http://www.disabili.com) Sito ricco di notizie sulla disabilità

## 7.2. SITI SU AUSILI E RISORSE TECNOLOGICHE

- [www.siva.it](http://www.siva.it) sito della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus dedicato alle tecnologie per l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone con disabilità
- [www.inail.it/centroprotesi](http://www.inail.it/centroprotesi) Sezione del sito INAIL dedicata agli ausili per disabili
- [www.asphi.it](http://www.asphi.it) Sito della Fondazione ASPHI (Avviamento e Sviluppo Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica)
- [www.ausilioteca.org](http://www.ausilioteca.org) Sito dell'AIAS di Bologna che si propone come centro ausili tecnologico
- [www.mobilita.com](http://www.mobilita.com) Sito della rivista "Mobilità" dedicato alla mobilità in generale
- [www.helpicare.com](http://www.helpicare.com) Sito della HELPICARE by DIDACARE S.r.l., operatore commerciale nel settore degli ausili e soluzioni per l'autonomia, la comunicazione e l'apprendimento
- [www.leonardoausili.com](http://www.leonardoausili.com) Sito della Leonardo S.r.l., operatore commerciale nel campo della vendita, consulenza ed assistenza di ausili tecnologici
- [www.anastasis.it](http://www.anastasis.it) Sito dell'Anastasis, software house per soluzioni per l'integrazione
- [www.mondoausili.it](http://www.mondoausili.it) Sito della società ALBAMatic S.r.l., leader nel campo della vendita, consulenza ed assistenza di ausili tecnologici hardware e software
- [www.auxilia.it](http://www.auxilia.it) Sito di società specializzata in ausili e sussidi per la comunicazione e l'apprendimento

## 7.3. SITI SU DISABILITÀ SPECIFICHE

- [www.disabilitaintellettive.it](http://www.disabilitaintellettive.it) sito generalista dedicato alle disabilità intellettive
- [www.dislessia.org](http://www.dislessia.org) Sito di associazione di genitori in difesa dei diritti degli alunni dislessici
- [www.sindrome-down.it](http://www.sindrome-down.it) Sito del CDI (centro documentazione integrazione) di Ravenna dedicato alla sindrome di Down
- [www.specialeautismo.it](http://www.specialeautismo.it) Sito del CDA (centro documentazione apprendimenti) di Forlì dedicato all'autismo

- [www.accaparlante.it](http://www.accaparlante.it) Sito a cura dell'Associazione CDH di Bologna; contiene una sezione dedicata alle Paralisi Cerebrali Infantili

## 7.4. SITI DI ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI

- [www.cnis.it](http://www.cnis.it) Sito dell'Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap. Si caratterizza soprattutto per le iniziative volte all'aggiornamento degli insegnanti
- [www.airipa.it](http://www.airipa.it) Si occupa di ricerca e intervento nei disturbi di apprendimento
- [www.aipd.it](http://www.aipd.it) Si pone come punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, scolastici e sanitari sulla sindrome di Down
- [www.coordinamentodown.it](http://www.coordinamentodown.it) Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle persone con sindrome di Down che ha lo scopo di condividere esperienze, individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi "politici" condivisi, attivare azioni comuni di comunicazione sociale
- [www.pianetadown.org](http://www.pianetadown.org) Punto di incontro virtuale per genitori e fratelli di persone con sindrome di Down
- [www.sindromediwilliams.org](http://www.sindromediwilliams.org) Offre informazioni e consigli per l'assistenza e promuove l'incontro e lo scambio di esperienze
- [www.xfragile.net](http://www.xfragile.net) Associazione di genitori
- [www.sindromediangelman.org](http://www.sindromediangelman.org) Associazione di genitori
- [www.praderwilli.it](http://www.praderwilli.it) Federazione delle associazioni italiane per l'aiuto ai soggetti con sindrome di Prader-Willi
- [www.corneliadelange.org](http://www.corneliadelange.org) Associazione nazionale di volontariato onlus fondata da un gruppo di genitori di bambini affetti dalla sindrome di Cornelia de Lange
- [www.airett.it](http://www.airett.it) Associazione che ha concentrato i propri sforzi nella creazione di una vera e propria realtà operativa capace di sostenere la ricerca genetica e nella coordinazione e nel sostegno dato alle famiglie colpite dalla sindrome di Rett

- [www.malattie-rare.org](http://www.malattie-rare.org) Gruppo di associazioni che operano in Piemonte che si propone di facilitare il percorso diagnostico-terapeutico ai pazienti ed ai familiari di bambini affetti da malattie rare come ad esempio la sindrome di Turner
- [www.uniamo.org](http://www.uniamo.org) UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare
- [www.asphi.it](http://www.asphi.it) ASPHI
- [www.aism.it](http://www.aism.it) AISM
- [www.sclerosituberosa.org](http://www.sclerosituberosa.org) AST – Associazione Sclerosi Tuberosa
- [www.uiciechi.it](http://www.uiciechi.it) Unione Italiana Ciechi
- [www.fiadda.it](http://www.fiadda.it) Fiadda - Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi
- [www.societadiergonomia.it](http://www.societadiergonomia.it) SIE Società Italiana di Ergonomia
- [www.innovazione.gov.it](http://www.innovazione.gov.it) Sito del MIT (libro bianco Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi)
- [www.citinv.it](http://www.citinv.it) Sito dell'associazione universitaria di ragazzi più o meno abili
- [www.sostegno.org](http://www.sostegno.org) Sito del CIIS - coordinamento italiano insegnanti di sostegno
- [www.liberliber.it](http://www.liberliber.it) Lettura / cultura (audiolibri, audioteca)
- [www.dirittoallacultura.com](http://www.dirittoallacultura.com) Diritto alla cultura
- [www.ilnarratore.com](http://www.ilnarratore.com) Sito con numerosi cataloghi di audiolibri
- [www.illibroparlato.org](http://www.illibroparlato.org) sito del Centro Internazionale del libro parlato
- [www.cavazza.it](http://www.cavazza.it) Sito dell'Istituto F. Cavazza
- [www.bibciechi.it](http://www.bibciechi.it) Sito della Biblioteca Italiana per ciechi
- [www.tiflomeia.it](http://www.tiflomeia.it) Tiflomeia